



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 61 Data 10/07/2019

OGGETTO ; Concessione contributo straordinario al Comitato per i festeggiamenti di Sant'Efisio e Santa Vittoria per la 363<sup>a</sup> edizione della Festa di Sant'Efisio.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dieci** del mese di **luglio** alle ore **09:25**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore		Si
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore	Si	
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

#### **PARERE TECNICO**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 26/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, ECONOMATO, POLITICHE  
GIOVANILI E SPORT  
COIS ANGELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

#### **VISTO CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 27/06/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi  
Serra Antonella**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- il nostro ordinamento valorizza e incentiva la diretta collaborazione tra l'associazionismo e gli Enti Locali per il perseguimento dei relativi fini istituzionali in campo culturale, ricreativo e sportivo;
- il Comune di Sarroch riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società dell'associazionismo locale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

### **EVIDENZIATO** che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad essa assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 5 dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000;

**VISTA** l'istanza con la quale il Comitato permanente per i festeggiamenti di Sant'Efisia e Santa Vittoria ha presentato in data 18/04/2019 (prot. 4769) la richiesta di un contributo economico per l'organizzazione della 363<sup>a</sup> edizione della Festa di Sant'Efisia;

**DATO ATTO** che con delibera della Giunta Comunale n. 24 del 24/04/2019 è stato approvato il programma dedicato alla celebrazione della 363<sup>a</sup> edizione della Festa di Sant'Efisia che si è svolta dal 1 al 4 maggio 2019;

**ATTESO** che la Festa di Sant'Efisia svoltasi dal 1 al 4 maggio 2019, come per le passate edizioni ha registrato una grande partecipazione di fedeli che con devozione ha seguito il cammino di Sant'Efisia lungo tutto il percorso e fino alla parrocchiale di Santa Vittoria;

**DATO ATTO** che in data 21 giugno 2019 prot. n. 7345 l'Associazione in parola ha presentato il rendiconto delle spese sostenute che ammontano a € 19.120,29 con entrate pari a € 2.300,00;

**RILEVATO** che suddetta associazione è iscritta nell'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro del Comune di Sarroch;

**VISTO** l'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito con modifiche in L.122/2010 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

**VISTO**, altresì, l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95, convertito in legge n. 135/2012, che esclude dal divieto di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, gli enti di volontariato, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e di supporto degli enti territoriali Locali;

**CONSIDERATO** che, alla luce dei chiarimenti forniti in merito da varie pronunzie giurisprudenziali delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010, il sostegno ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'Ente

Pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non forma di promozione dell'immagine dell'Ente;

**CONSTATATO** che le attività devono rientrare nelle competenze dell'Ente locale e sono esercitate, in via mediatica, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

**VALUTATO**, inoltre che le attività locali, anche se poste in essere da privati, esprimono valori connessi alla comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

**RICHIAMATO** l'art. 12 della Legge 241 del 07.08.1991 e ss.mm. il quale stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi;

**VISTO** a tal fine il vigente Regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi, approvato con deliberazione n. 43 del 27/09/91 e ss.mm.;

**VISTO** in particolare l'art 14 del succitato regolamento il quale prevede che l'importo del contributo concedibile non può superare l'80% delle spese sostenute al netto delle entrate;

**RITENUTO che:**

- sussiste l'interesse pubblico a sostenere l'iniziativa sopra descritta in quanto coerente con il DUP, gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione;
- sulla base dell'istanza presentata dal soggetto proponente, il Comune, allo scopo di sostenere l'iniziativa, intende riconoscere un contributo massimo pari €. 13.456,23;

**VISTI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/05/2019 "Documento Unico di Programmazione 2019-2021";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2019 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31/05/2019 "Approvazione PEG";
- il D.L. 78/2010 convertito con modifiche il L.122/2010;
- il vigente Statuto del Comune di Sarroch;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi e palesi

**DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa.

Di concedere un contributo economico per un importo massimo di € 13.456,23 a favore del Comitato Permanente per i Festeggiamenti di Sant'Efisia e Santa Vittoria per la 363<sup>a</sup> edizione della Festa di Sant'Efisia che si è svolta a Sarroch dal 1 al 4 maggio 2019;

Di dare atto che il contributo per la manifestazione “Festa di Sant’Efisio” trova imputazione sul capitolo 10111087.

Di demandare al Responsabile dell’Area Patrimonio, Cultura e Sport, affinché proceda all’adozione degli atti consequenziali.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**SALVATORE MATTANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**Il Segretario**  
**Dott.ssa Lucia Pioppo**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*